



## REGOLAMENTO DEL CENTRO FORMAZIONE INSEGNANTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

### ART. 1

#### ISTITUZIONE DEL CENTRO FORMAZIONE INSEGNANTI

1. Il Centro Formazione Insegnanti (di seguito "Centro") dell'Università degli Studi di Milano viene istituito, nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare dell'Ateneo, in conformità ai requisiti previsti dal DPCM 4 agosto 2023 "*Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza*", quale organismo con la funzione di indirizzo, coordinamento e organizzazione delle attività dell'Ateneo inerenti alla formazione iniziale degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi della normativa vigente.
2. L'istituzione del Centro viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico.
3. Il Centro avoca a sé tutte le attività svolte dal CO.F.I. – Comitato per la Formazione degli Insegnanti, che ha operato in Ateneo fino al 30 settembre 2023 con le funzioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei percorsi post laurea magistrale volti alla formazione degli aspiranti docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.
4. Il Centro è dotato, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 4 e della lettera a) comma dell'art. 5 del DPCM 4 agosto 2023, di organi monocratici e collegiali i cui atti hanno natura propositiva e consultiva verso gli organi di governo dell'Ateneo, in materia di attività di formazione indirizzate a insegnanti di scuola superiore.
5. La gestione amministrativa e contabile è garantita dalla Direzione Didattica e Formazione, presso la quale personale tecnico amministrativo dedicato supporta le attività del Centro e provvede a gestire le esigenze amministrative, organizzative e finanziarie.
6. Il personale della Direzione Formazione e Didattica provvede altresì alla convocazione e verbalizzazione delle sedute degli organi del Centro.

### ART. 2

#### OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SCUOLA

1. Finalità principale del Centro è la definizione dei percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggetti all'accreditamento iniziale e periodico, disposto con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca adottato su parere conforme dell'ANVUR, sulla base dei requisiti e della procedura di cui all'articolo 4 del DPCM 4 agosto 2023.
2. Il Centro ha in carico altresì la gestione della formazione degli insegnanti di sostegno e della formazione permanente dei docenti della scuola secondaria.
3. Il Centro persegue i seguenti obiettivi, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del DPCM 4 agosto 2023:
  - a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
  - b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale, anche in forma aggregata, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
  - c) la verifica della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;



- d) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.

## ART. 3

### ORGANI E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

1. Costituiscono Organi del centro:
  - a) Il Coordinatore/La Coordinatrice;
  - b) la Giunta;
  - c) il Consiglio.
2. Il Coordinatore/La Coordinatrice è designato/a dal Rettore, tra i docenti dell'Ateneo che possano dimostrare esperienze e competenze nell'ambito di riferimento del Centro. L'incarico del Coordinatore/ Coordinatrice dura tre anni accademici, può essere rinnovato consecutivamente una volta sola ed è incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture didattico-scientifiche e di valutazione dell'Ateneo.
3. Il Coordinatore/La Coordinatrice:
  - ✓ rappresenta il Centro verso l'esterno e nei confronti degli Organi di Ateneo;
  - ✓ indirizza e coordina le attività del Centro Formazione Insegnanti;
  - ✓ convoca e presiede la Giunta e il Consiglio.
4. La Giunta è composta dal Coordinatore/ Coordinatrice e dai Direttori dei percorsi formativi definiti dall'Ateneo, individuati dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, in possesso di specifiche competenze in uno degli ambiti di pertinenza del singolo percorso formativo.
5. La Giunta svolge il lavoro istruttorio relativo all'acquisizione dei requisiti dei percorsi di formazione iniziale di cui l'Ateneo richiede l'accREDITAMENTO, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del DPCM 4 agosto 2023, ovvero:
  - ✓ l'individuazione dei percorsi formativi e del direttore di ciascun percorso formativo;
  - ✓ l'offerta didattica di ciascun percorso formativo;
  - ✓ l'elenco dei docenti di ciascun percorso formativo;
  - ✓ la dotazione di aule e laboratori utilizzabili per lo svolgimento delle attività formative;
  - ✓ il numero degli studenti ammissibili.
6. Il Consiglio, costituito ai sensi della lettera a), comma 2 dell'art. 5 del DPCM 4 agosto 2023, costituisce l'organo deliberante del Centro ed è formato dal Coordinatore/Coordinatrice, dai componenti della giunta, nonché da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'USR – Ufficio Scolastico Regionale.
7. Il Consiglio provvede a trasmettere agli organi dell'Ateneo le proposte di delibera inerenti ai percorsi formativi istruiti dalla Giunta, incluse le proposte di costituzione dei Consigli didattici di ciascun percorso formativo, in ottemperanza alla lettera b) del comma 2 dell'art. 5 del DPCM 4 agosto 2023.
8. Gli organi di cui ai commi 2, 4 e 6 sono costituiti tramite decreto rettorale.



**ART. 4**  
**NORME FINALI**

1. Il presente Regolamento viene approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore dalla sua pubblicazione nel portale dell'Ateneo.
2. Le modifiche al regolamento seguono lo stesso iter.